



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
Servizio IV - Divisione 15[^]**

Roma, 5 OTT. 2011

Prot. n. 1239/V

**DIRAMAZIONE GENERALE
A TUTTO IL PERSONALE**

OGGETTO: *Legge 14 settembre 2011, n. 148, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione e per lo sviluppo. Nuovi termini temporali per la corresponsione del trattamento di fine servizio (T.F.S. / T.F.R.) dei dipendenti pubblici.*

In data 28 settembre 2011 è entrata in vigore la legge 14 settembre 2011, n. 148, contenente la conversione in legge del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

In particolare, l'articolo 1, comma 22, stabilisce dei nuovi termini temporali per la corresponsione del trattamento di fine servizio (T.F.S. / T.F.R.) dei dipendenti pubblici.

Con la presente diramazione generale si intendono illustrare brevemente tali modifiche.

A decorrere dal 28 settembre 2011, l'I.N.P.D.A.P. provvede alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio per i dipendenti del Corpo forestale dello Stato, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo:

- a) decorsi **24 mesi** dalla fine del rapporto di lavoro nei casi di cessazione dal servizio **a domanda** (pensionamento di anzianità o dimissioni);
- b) decorsi **24 mesi** dalla cessazione del rapporto di lavoro nei casi di **destituzione**;
- c) decorsi **6 mesi** dalla fine del rapporto di lavoro nei casi di cessazione dal servizio **d'ufficio**, ovvero per sopraggiunti limiti d'età o per raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalla normativa vigente (pensionamento di vecchiaia);
- d) decorsi **105 giorni** dalla cessazione del rapporto di lavoro nei casi di dispensa per **inabilità**, derivante o meno da causa di servizio, nonché per **decesso** del dipendente.

Ai sensi del successivo comma 23 dell'articolo 1 rimane ferma l'applicazione della previgente disciplina previdenziale per i dipendenti forestali che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima del 28 settembre 2011.

Si rammenta che, nei casi di importi compresi tra 90.000 € e 150.000 € e di importi oltre 150.000 €, i trattamenti di fine servizio sono corrisposti, rispettivamente, in due e in tre rate annuali; in tali fattispecie, i termini dilatori, ora ridefiniti dai suindicati commi 22 e 23, concernono, ovviamente, il primo importo annuale, rimanendo la seconda e la terza rata annuale attribuiti a distanza, rispettivamente, di dodici e ventiquattro mesi dalla liquidazione del primo importo.

**IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare PATRONE**

(Pr.Dir. A. Cerofolini)

Cerofolini

Patrone